



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 09/09/2024

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11/07/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo € 1.366,40, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione non maturate e della somma di € 181,81 a titolo di commissioni di estinzione;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti *up-front* la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute;
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- la refusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e del contributo di € 20,00 relativo alle spese di procedura;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, rilevando:

- la natura *up-front* delle spese di istruttoria, in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase di instaurazione del rapporto;



- la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione, corrispondenti a quanto fatturato dall'intermediario del credito ed integralmente maturate per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata (allega la fattura con il relativo dettaglio e la contabile del bonifico);
- che la motivazione della sentenza *Lexitor* concerne i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi, come le commissioni di intermediazione;
- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 ha omesso di pronunciarsi sull'art. 6-bis, co. 3, lett. b) DPR n. 180/1950, il quale – nel richiamare le Disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia – esclude ancora la rimborsabilità dei costi *up front*;
- che la CGUE con sentenza del 09/02/2023 ha superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi *up-front*, così facendo venir meno l'efficacia vincolante della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale;
- di aver già provveduto a rimborsare alla ricorrente in sede di riscontro al reclamo, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 223,28, comprensivo degli interessi legali, a titolo di spese di istruttoria;
- la legittimità dell'addebito dell'indennizzo di estinzione anticipata, non avendo la ricorrente provato la mancanza di oggettiva giustificazione di tale somma;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso, in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto. Con nota del 18/06/2024, la ricorrente ha rinunciato alle repliche.

## DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 11/07/2019, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla cinquantesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza *Lexitor*.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"



Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-*ter* T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “1. *All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “*non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)*” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Tanto ricostruito, l'intermediario ha versato in atti evidenza del bonifico eseguito in data 15/04/2024 per l'importo di € 223,28, con cui afferma di aver provveduto al rimborso delle spese di istruttoria, oltre interessi legali; dal riscontro al reclamo si evince il dettaglio dell'importo rimborsato.

La ricorrente, pur non detraendo tale importo da quanto richiesto nel ricorso, conferma di aver incassato il bonifico.

Ebbene, natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria e alle commissioni per l'intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 3851/2024, 12320/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*salve le ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5909/2020). Nel caso in esame, alla stregua del citato orientamento, tenuto conto che l'importo rimborsato in anticipo è superiore alla soglia di euro 10.000,00 normativamente prevista, che l'intermediario ha documentato il parziale rimborso di € 11,42 riconosciuto a tale titolo in sede di riscontro al reclamo e che il ricorrente non ha assolto l'onere della prova onde suffragare l'asserita indebita applicazione del corrispettivo versato, tali circostanze inducono a concludere per la legittimità, sotto questi profili, dell'indennizzo per l'anticipata estinzione addebitato, dunque per l'infondatezza del capo della domanda in discorso (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 14261/2021); conforme Collegio di Bari, decisione n. 7682/2023).*

Si precisa che nel prospetto non è conteggiata l'imposta di bollo (per l'importo di € 16,00) alla luce dell'orientamento condiviso in materia (Collegio di Bari, decisioni nn. 8216/2023 e 1573/2023), e dell'entrata in vigore dell'art. 27 d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136.

La ricorrente non produce documentazione a supporto della richiesta di restituzione delle *"quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute"*.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese legali, attesa la natura seriale del ricorso e, comunque, perché è carente di qualsivoglia supporto probatorio.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 636,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI